

## Associazione ExLavanderia - Regolamento d'Assemblea

Il presente Regolamento è reso pubblico ai soci sul sito dell'associazione .

### **Art. 1 – Convocazione e validità dell'assemblea**

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Essa viene convocata a cura del Presidente dell'Associazione tramite avviso scritto - contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno della riunione - da pubblicare sul sito internet dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o ai regolamenti, che devono essere proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 26 dello Statuto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti di persona o per delega.

### **Art. 2 – Assemblea ordinaria e straordinaria**

L'assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta l'anno tra il 1 Gennaio e il 30 Aprile:

- approva la rendicontazione consuntiva predisposta dal consiglio direttivo;
- approva le linee generali del programma di attività predisposto dal consiglio direttivo;
- elegge gli organi direttivi alla fine del loro mandato o a seguito delle dimissioni degli stessi;
- delibera su tutte le altre questioni attinenti la gestione sociale che le vengano sottoposte dal consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Presidente e il Consiglio direttivo lo reputino necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. In tal caso l'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è stata richiesta. L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulle proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti.

### **Art. 3 - Partecipazione e deleghe**

Possono partecipare all'assemblea tutti i soci che abbiano rinnovato la propria iscrizione almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Non sono ammesse deleghe nell'assemblea in cui vengono elette le cariche sociali. Le deleghe vengono affidate all'inizio della riunione al presidente e al segretario designati ai sensi del successivo art. 5. Il voto dei soci minori di 16 anni viene espresso dai genitori.

### **Art. 4 - Candidatura alle cariche sociali**

Ogni associato può presentare la propria candidatura alle cariche associative, insieme ad un programma di attività, dichiarando la propria disponibilità sostenuta da almeno altri due soci.

Sul programma di attività i soci possono porre domande di chiarimento, offrire pareri o contributi e proporre deliberazioni.

Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo statuto sociale vanno accettate eventuali candidature presentate nel corso dell'assemblea.

#### **Art. 5 – Presidente, Segretario e scrutatori di assemblea**

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa assemblea eletti dai soci presenti per alzata di mano e a maggioranza semplice.

Nella discussione in assemblea il diritto di parola viene regolamentato dal presidente dell'assemblea nel rispetto di tutti i soci (presenti e assenti) affinché nessuno possa essere offeso nel proprio operato o nella propria dignità.

Il presidente di assemblea può, nel corso della seduta per esigenze di funzionalità, variare l'ordine cronologico dei punti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea, su proposta dello stesso presidente o su proposta dei due terzi dei presenti, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea si esprime preventivamente sull'ammissibilità del nuovo punto all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti, il presidente sottopone all'assemblea una nuova proposta attinente al medesimo argomento perché la stessa possa nuovamente esprimersi subito dopo con la percentuale dei due terzi dei presenti.

#### **Art. 6 - Sistemi di voto e verbali**

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto – tramite schede cartacee da inserire in un'urna - indicando la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti di ciascun organo.

Nei casi di voto segreto, l'assemblea provvede a nominare due scrutatori con l'incarico di assistere il presidente e il segretario nella conta dei voti e per esporre il risultato.

In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.

Le delibere devono essere verbalizzate nel registro delle assemblee a cura del segretario nominato in seno ad essa e il verbale deve essere posto a disposizione dei soci. Ciascun socio presente può richiedere che nel verbale venga riportata per intero una sua dichiarazione.

#### **Art. 7 – Delibere, mozioni d'ordine e raccomandazioni**

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, contrari o astenuti dal voto.

Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'assemblea nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.

Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'assemblea.

Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso al presidente di assemblea previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

Le deliberazioni dell'assemblea sono conseguenza di atti elettivi, proposte di mozioni d'ordine e proposte di raccomandazioni. In particolare:

- le elezioni sono atti procedurali posti a designare i soci che ricopriranno gli incarichi previsti dallo statuto o dai regolamenti;
- le mozioni d'ordine sono richieste di deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante di discussione e votazione sui destinatari. Coloro che intendono avanzare una "mozione d'ordine" hanno diritto di sottoporla all'assemblea al termine del proprio intervento orale.

La mozione d'ordine viene approvata a maggioranza semplice se in assemblea ordinaria, con i tre quinti dei presenti se in assemblea straordinaria. La mozione non può essere utilizzata per modificare lo statuto o i regolamenti;

- le raccomandazioni, da approvarsi a maggioranza semplice dei presenti, sono richieste di deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.

Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici, dovranno essere concertate con il Tesoriere dell'Associazione e indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, sui quali il Consiglio direttivo esprimerà un proprio parere.

#### **Art. 8 - Commissioni**

Il Presidente o il Consiglio Direttivo dell'Associazione, di propria iniziativa ove ne ravvisino l'opportunità o su mandato dell'assemblea, nominano Commissioni formate da soci – definendone mandato, modalità e tempi di lavoro - che si riuniscono al di fuori delle sedute dell'assemblea e finalizzate all'istruzione di argomenti inseriti o da inserire all'ordine del giorno.

In apertura dei lavori della sessione ordinaria dell'assemblea annuale, il Presidente dell'Associazione presenta una propria relazione con la quale riferisce sull'attuazione dei compiti statutari e sui mandati ricevuti dall'assemblea.

Sulla relazione i soci possono porre domande di chiarimento, offrire pareri o contributi e proporre deliberazioni.